

CIRCOLO TENNIS G. MAGGIONI

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "CIRCOLO TENNIS G. MAGGIONI ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA". L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) conformandosi così alle norme, alle disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE

L'associazione sportiva ha sede legale in San Benedetto del Tronto Viale Buoizzi 1.

La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 -SCOPO

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito del Tennis.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico del Tennis nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;

b) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali

all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del Tennis.

c) L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del Tennis.

d) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del Tennis l'Associazione si propone inoltre di:

- Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
- Organizzare manifestazioni sportive di ogni genere.
- Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
- Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
- Esercitare, o far esercitare a terzi, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
- Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione.
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti

Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.

- Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;

3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

4. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'anno sociale inizia **il primo ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno solare successivo**. Entro quattro mesi dalla chiusura di detto anno, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un

rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 13 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori

b) Soci Effettivi

c) Soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata all'assenso di chi ne esercita la potestà parentale.

I soci junior non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

d) Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio

Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione . Il socio onorario non paga alcuna quota.

Soci sostenitori : sono dichiarati tali, coloro che pur non praticando l'attività sportiva, frequentano il circolo e usufruiscono delle sue strutture .

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il Consiglio Direttivo può nominare degli Ospiti. Sono considerati tali coloro ai quali viene assegnata, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, la possibilità di usufruire delle strutture del Circolo senza il pagamento della quota annuale. Tale nomina ha validità annuale.

Art. 8 AMMISSIONE DEI SOCI

Per l'ammissione a socio, avallata a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative, sia regolamentari, vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- e) i soci possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione; diversamente saranno radiati.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

- 1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
- 2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali.
- 3) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
- 4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 5) partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio, salvo quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto;
- 6) esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 7 di questo Statuto;
- 7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato

il requisito di eleggibilità di cui all'art. 28 del presente Statuto;

8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;

Art. 12 - QUOTE SOCIALI

Tipi di quote:

1) Quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, anche in modo differenziato per categorie di soci.

2) Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

a) per dimissioni;

- b) per mancato pagamento, in rinnovo, delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque generi turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione stessa;
- e) per radiazione;
- f) per decesso;
- g) per morosità, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali, contenute nello statuto e nel regolamento interno, nonché alla disciplina tecnica il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio direttivo, può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- Avvertimento;
- Ammonizione;
- Diffida;
- Sospensione a tempo determinato;
- Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Collegio dei Probiviri.

Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori

Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; e' espressamente vietato il voto per delega. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali, con l'eccezione di quelli riservati al Consiglio Direttivo.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

1) discutere ed approvare la relazione sociale e sportiva dell'anno precedente;

2) per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo, che dovranno essere esposti nella bacheca del circolo almeno quindi giorni prima della data fissata per la discussione ;

3) per l'elezione del Consiglio Direttivo dell' Associazione;

4) o su richiesta da parte di un numero di soci che rappresenti almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto al voto ;

Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, con avviso che può essere spedito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata (con avviso di ricevimento ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario) o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire agli associati al domicilio comunicato al Consiglio Direttivo, purché sia garantita la prova dell'avvenuta spedizione e la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato)

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Le Assemblee saranno valide, fatte salve diverse inderogabili maggioranze previste dalla legge e da altre norme del presente statuto :

1- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;

2- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 29 e 31.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in mancanza anche di costui, da altra persona designata dagli intervenuti.

Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni sociali e cessano

con la presentazione del rendiconto del terzo anno sociale.

Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando

gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli

organidell'Associazione è basata sulla massima libertà di

partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con

votazione a scrutinio segreto.

- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti

espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio

potrà esprimere al massimo un numero di sei preferenze, saranno

designati, i primi nove della graduatoria quali componenti il

Consiglio Direttivo per triennio, purché in possesso dei requisiti

di eleggibilità.

- Presidente dell'Associazione verrà eletto il candidato che,

nell'assemblea dei soci, avrà palesato la propria candidatura a

Presidente e che, eletto tra i componenti del Consiglio

Direttivo, avrà ricevuto il maggior numero di voti. Nel caso i

candidati Presidenti non siano eletti tra i membri del Consiglio

Direttivo, assumerà la carica di Presidente il Consigliere che avrà

ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri

membri .

Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente eletto è il legale rappresentante della Associazione

e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea

Sociale.

Il Presidente assolve ai seguenti compiti:

provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria

amministrazione, convoca e presiede le riunioni dei Consiglio

Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;

firma gli atti o ne delega la firma, nelle forme di legge ;convoca
l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega
in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice
Presidente.

Art. 21 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove
membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

Il Vicepresidente

Il Segretario

Il Tesoriere

Art. 22 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato:

dal Presidente

da otto Consiglieri tra i quali vengono eletti il Vice

Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, salvo quanto stabilito

al successivo articolo 27; il Segretario può ricoprire anche la
carica di Tesoriere e viceversa.

Esso ha durata tre anni e può essere rieletto.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni
attinenti la gestione dell'Associazione.

Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto,

il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

- curare il conseguimento dei fini statutari;

- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;

- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed

il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale

dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall' inizio

dell' anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano;

- deliberare sulla domanda di ammissione a socio.
- provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell' associazione;
- sollecitare il Collegio dei probiviri per eventuali procedure relative a provvedimenti disciplinari;
- predisporre la relazione tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- conferire incarichi specifici, di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
- impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell' assemblea sociale;
- stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- eleggere fra i suoi componenti il vice presidente ed il tesoriere;
- curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del

Vicepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa almeno la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale. In caso di parità di voti conseguiti prevarrà colui che ha più anni di appartenenza al circolo.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di cinque;
- quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica.

In questi casi il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione, provvederà entro trenta giorni ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva .

Art. 23 COLLEGIO DEI REVISORI

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate da tre revisori di cui il presidente sarà colui che avrà riportato il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di attività sportiva . Essi esercitano la vigilanza sulla

regolarità della gestione controllando le scritture e l'esistenza di cassa, i libri sociali ed il bilancio redigendo la relazione da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci revisori in genere, secondo le leggi vigenti; qualora rilevino irregolarità devono comunicarle al Consiglio direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di cessazione dalla carica, subentreranno coloro che seguivano nella graduatoria. I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da 3 (tre) membri nominati dall'assemblea medesima che nomina le altre cariche sociali, scelti tra i soci senza distinzioni di categoria di appartenenza con le stesse norme e modalità previste per l'elezione dei revisori. Durano in carica per un triennio. Se uno o più probiviri vengono a mancare nel corso del triennio sono sostituiti da quelli che nelle votazioni abbiano maggiori suffragi, tra i non eletti. Giudicano inappellabilmente nelle vertenze sorte nell'ambito della società che interessino uno o più soci ed a loro è demandata l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci .

E' previsto un presidente ed un vice presidente che presiede il collegio in assenza del presidente. Si riunisce su richiesta di almeno uno dei soci soggetti alla vertenza oppure su richiesta del Consiglio Direttivo . Decide dopo aver udite le parti interessate ed espletate tutte le indagini che ritenga opportune. Le riunioni del collegio sono valide se sono presenti almeno due dei suoi membri. Essi possono richiedere al Consiglio direttivo la convocazione dell'assemblea generale dei soci ogni qualvolta lo ritengano opportuno o qualora sia stata loro rivolta domanda

scritta firmata da almeno la metà dei soci con diritto di voto, in questo caso i soci dovranno apporre la loro firma in presenza di almeno un membro del collegio dei probiviri .

Art. 25 NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Il consiglio direttivo provvederà a redigere, ad aggiornare e a modificare il regolamento interno.

Art. 26 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

Art. 27 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto.

Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell'Associazione.

Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;

esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;

assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo e ne redige verbale che verrà da lui firmato;

stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;

nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario che il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea e svolge quelle altre funzioni che il Consiglio Direttivo, all'atto della sua designazione, riterrà di affidargli, in materia economica e contabile.

Art. 28 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;

assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

Art. 29 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea

assemblea Straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque, deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l'Art. 8 che riguarda i soci.

Art. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali per le loro divergenze con l'associazione e per quelle che dovessero sorgere tra di loro per motivi dipendenti dalla vita sociale .

Le controversie in questo caso saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei probiviri ed in ulteriore istanza alla F.I.T.

Le controversie che dovessero sorgere tra sodalizio e soci saranno sottoposte al giudizio inappellabile del presidente della F.I.T.

Il presidente delega a persona da Lui delegata quale arbitro amichevole compositore

Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di legge vigenti in materia.

Art. 31 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell' Art. 8 di questo Statuto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle

norme e direttive del CONI, nonché agli Statuti e Regolamenti della Federazione Italiana Tennis cui la associazione è affiliata ed in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di

Associazione.

Art. 33 NORMA TRANSITORIA

Il prossimo anno sociale si chiuderà al 30 (trenta) settembre 2010 (duemiladieci).

Firmati: TASSOTTI PIERLUIGI - ALBINO FARINA NOTAIO (segue impronta sigillo)